

Responsabilità Civile degli Enti Ecclesiastici per Abusi

Verso un equilibrio tra coscienza ecclesiale, giuridicità e responsabilità degli enti. Un percorso integrale tra diritto canonico, diritto civile e cura pastorale.





PARTE I

CAPITOLO 2

Itinerari di senso per un equilibrio possibile

Il confronto sulla responsabilità civile degli enti ecclesiastici per abusi commessi da chierici richiede un approccio integrale, capace di evitare tanto il riduzionismo quanto il riduzionismo procedurale quanto l'apologetica difensiva.

Introduzione metodologica: i quattro assi

Occorre tenere insieme quattro dimensioni fondamentali per affrontare la questione con rigore e completezza.



Teologico-Ecclesiologico

Identità e missione della Chiesa



Canonistico

Doveri di governo e vigilanza degli Ordinari



Civilistico

Categorie di imputazione della responsabilità



Pastorale-Organizzativo

Prevenzione, riparazione, cura delle vittime



La chiave ermeneutica: artt. 2049, 2043, 2051, 1228 c.c.

Questa premessa costruisce la chiave con cui leggere i profili tecnici, collocandoli nella specificità ecclesiale **senza sottrarli al diritto comune dello Stato**. Gli enti ecclesiastici riconosciuti sono soggetti in quanto persone giuridiche di diritto civile con patrimonio separato e rappresentante legale proprio.

☐ La distinzione tra "Chiesa" e "ente ecclesiastico" — teologicamente e canonicamente fondata — è la condizione per evitare indebite immunità e indebite e indebite generalizzazioni: **in sede civile risponde l'ente, non "la Chiesa" astratta. Chiesa" astratta.**

Il diritto canonico nella dinamica della responsabilità

Il diritto canonico conosce doveri positivi del Vescovo — **munus regendi** — in ordine in ordine alla vigilanza e alla prevenzione degli abusi:

- **Can. 392 CIC:** obbligo di promuovere l'osservanza delle leggi e prevenire gli abusi nella disciplina ecclesiastica
- **Can. 384 CIC:** responsabilità di cura, formazione e supervisione dei presbiteri

Questi obblighi pastorali hanno una ricaduta organizzativa concreta: norme particolari, particolari, protocolli, formazione, supervisione.

Ricaduta civile

Pur non traducendosi automaticamente in responsabilità statale, statale, orientano la valutazione della **diligenza esigibile** anche in anche in sede civile.

Vos Estis Lux Mundi: il paradigma consolidato

Il Motu proprio *Vos estis lux mundi* (VELM) — versione *ad experimentum* 2019 e versione stabile 2023 — ha consolidato un paradigma fondamentale.

1

Prevenzione

Sistema strutturato di misure preventive nelle diocesi

2

Segnalazione

Canali protetti e tutela dei segnalanti e testimoni

3

Cooperazione

Cooperazione inter-ordinamentale tra diritto canonico e civile

4

Effettività

Parametro di idoneità dell'organizzazione rilevante anche civilisticamente

La versione 2023, armonizzata con la riforma del Libro VI (2021) e *Praedicate Evangelium* (2022), estende l'ambito soggettivo e rafforza le garanzie, configurando un **garanzie, configurando un dovere stabile di prevenzione.**

SEZIONE 2.1

Ministero e responsabilità di governo

Natura teologica e rilievo giuridico del *munus* episcopale: dove la carità pastorale incontra il governo giuridico.



Il munus come forma storica della carità pastorale

Nel diritto canonico il ministero ordinato **non è una "funzione" in senso senso amministrativo**. La responsabilità del Vescovo è un *munus* ricevuto per ricevuto per il bene del Popolo di Dio, esercitato come forma di carità carità pastorale e governo giuridico insieme.

Norme, decreti, controlli, provvedimenti sono **atti di servizio alla comunione. comunione.**

Can. 392

L'Ordinario deve promuovere l'osservanza delle leggi e prevenire gli abusi

Can. 384

Garantire idoneità, formazione formazione e accompagnamento dei presbiteri

☐ Questo non implica un'equiparazione con la figura del datore di lavoro civilistico, ma esprime una potestà di governo che si traduce anche in **obblighi organizzativi**.

Dall'autorità pastorale alla diligenza organizzativa

Nel diritto civile, la responsabilità dell'ente non discende dalla sacramentalità del *munus*, bensì dall'**organizzazione concreta delle attività**.



Selezione e formazione

Processi di screening e preparazione del personale



Regole di condotta

Trasparenza degli incontri, tracciabilità, tracciabilità, canali di segnalazione



Audit e cooperazione


Verifiche periodiche e collaborazione con le autorità

La mancanza o inefficacia di queste misure può integrare una **colpa di organizzazione**, con imputazione oggettiva ex art. 2049 c.c.

Il precedente Cass. 6033/2008

Non è richiesto un nesso causale "stretto" tra mansioni ed evento: basta che l'incombenza affidata abbia **reso possibile o agevolato l'illecito**, anche se il preposto ha agito oltre i limiti dell'incarico o contro le istruzioni.

Questo impianto consente di valutare con realismo i casi ecclesiali, ove il rapporto non è quasi mai di lavoro subordinato ma **preposizione funzionale alla missione**.





SEZIONE 2.2

La "prossimità funzionale" come criterio guida

Dalla subordinazione alla relazione di servizio: un nuovo paradigma per comprendere la responsabilità degli enti ecclesiastici nel diritto civile e comparato.

Dalla subordinazione alla relazione di servizio

Applicare all'ente ecclesiastico la nozione di "datore-dipendente" porta fuori fuoco. Ciò che rileva — in coerenza con l'art. 2049 c.c. — è la **relazione di servizio in senso ampio**.

Attività organizzate dall'ente

Catechesi, oratorio, gruppo giovanile, sport educativo, scuola, campi estivi, ritiri

Posizione del chierico

Riconosciuta e stabile, che procura accessi, fiducia, credibilità

Criterio di imputazione

L'ente risponde quando l'illecito è maturato sfruttando la posizione creata dall'incarico

Giurisprudenza consolidata sulla prossimità funzionale



La "normale evoluzione" delle mansioni e la degenerazione

La prossimità funzionale **non è esclusa** dal fatto che la condotta del preposto sia stata eccentrica, tardiva, o avvenuta fuori sede.

Il criterio è che l'illecito costituisca la **non imprevedibile evoluzione** delle sequenze connesse all'esercizio delle mansioni, anche quando vi sia abuso della posizione. — *Cass. 2851/2025*

Nei casi ecclesiali

Se l'ente affida al chierico la conduzione di un gruppo con accessi e spostamenti, la relazione asimmetrica che si genera è **prevedibilmente rischiosa** e domanda regole chiare e vigilanza.

Convergenze internazionali

Il criterio italiano della occasionalità necessaria trova riscontro in importanti precedenti del common law.



UK: Close Connection Test

Lister v. Hesley Hall Ltd (2001): responsabilità vicaria al gestore del collegio in cui un *warden* abusava degli allievi, poiché l'abuso era "strettamente connesso" ai compiti di cura affidati.



Canada: Creation of Risk

Bazley v. Curry (1999): test centrato sulla creazione o accrescimento del rischio del rischio da parte dell'ente in ragione della posizione affidata all'autore.

Non "colpa per essere Chiesa"

Queste convergenze comparate rafforzano la legittimità sistematica dell'approccio proposto: non si tratta di "colpa per essere Chiesa", ma di **responsabilità per organizzare ruoli e relazioni** con poteri, accessi e fiducia che, se non governati, accrescono il rischio.



SEZIONE 2.3

La tutela delle vittime oltre il risarcimento

Un orizzonte riparativo che va ben oltre il *quantum* risarcitorio.



Misure di riparazione integrale

La prassi ecclesiale più matura ha introdotto strumenti che affiancano il risarcimento economico.



Ascolto e accompagnamento

Supporto terapeutico e facilitazioni procedurali procedurali (accesso ai documenti, supporto supporto logistico)



Riconoscimento pubblico

Forme di riconoscimento pubblico del torto subito dalla vittima



Non-recidiva

Impegni verificabili: limitazioni, accompagnamento, supervisione dell'autore

Tali misure dimostrano **diligenza organizzativa ex ante ed ex post**, riducendo l'esposizione al rischio e rispondendo evangelicamente alla dignità delle persone. dignità delle persone.

Verso una cultura della prevenzione

L'asse strategico non è "gestire casi", ma **prevenire**. Dalla reazione all'organizzazione.

Formazione obbligatoria

Educare su prevenzione e comportamenti sicuri.

Protocolli trasparenti

Definire procedure e sistemi di monitoraggio.

Screening selettivo

Valutare candidati e volontari con criteri chiari.

Audit indipendente

Verificare pratiche e collaborare con autorità.

Si tratta di una *baseline* oggi esigibile sia in diritto canonico (VELM 2019/2023) sia in diritto civile, come parametro di diligenza per enti operanti con minori e persone vulnerabili.

Gli strumenti della prevenzione

01

Screening e verifica dell'idoneità

Controllo delle referenze e valutazione dell'adeguatezza del candidato

02

Formazione periodica obbligatoria

Aggiornamento continuo su protocolli e responsabilità

03

Regole di condotta

Ambienti "trasparenti", doppio adulto, tracciabilità tracciabilità degli incontri e spostamenti

04

Canali di segnalazione protetti

Indipendenti e accessibili a tutti i soggetti coinvolti

05

Protocolli di gestione tempestiva

Cooperazione con autorità civili e canoniche, audit esterni

Come leggere (bene) l'art. 2049 c.c. C.C.

Un profilo metodologico per evitare i due estremi: oggettivizzazione generalizzata o respingimento sistematico della responsabilità.



I due estremi da evitare

✘ Oggettivizzazione generalizzata

Responsabilità sempre e comunque, senza verifica dei presupposti
presupposti

✘ Respingimento sistematico

Nessuna responsabilità perché manca subordinazione formale

📄 La strada giusta è **metodologica**, ancorata al testo dell'art. 2049 c.c. e al suo diritto vivente.

Relazione di servizio da provare (in senso ampio)

L'ente non è datore del chierico in senso tecnico. Ma va provato un **rapporto di servizio** (preposizione/ausiliarità) che collochi il chierico come incaricato di attività affidate dall'ente.

La Corte ha più volte affermato che **non occorre la subordinazione**: è sufficiente una sufficiente collaborazione di fatto nell'organizzazione del preponente, ove quest'ultimo eserciti o possa esercitare poteri di direttiva e vigilanza.

Cass. 5414/2021

Collaborazione di fatto nell'organizzazione

Cass. 31675/2023

Baricentro sul ruolo di servizio



Occasionalità necessaria ≠ contiguità contiguità temporale

Non basta trovarsi nello stesso luogo/tempo. La **occasionalità necessaria** implica una connessione funzionale fra mansioni affidate e possibilità concreta che l'illecito si realizzi sfruttando la posizione creata dall'ente: **accesso, autorità, fiducia, spazi.**

La condotta del preposto può anche essere eccedente o abusiva, ma resta imputabile se rappresenta la **non imprevedibile degenerazione del ruolo affidato**. — *Cass. 6033/2008, ripreso da Cass. 2851/2025*

Prova del nesso: allegazioni e presunzioni

1

Onere della vittima

Allegare e provare — anche per presunzioni gravi, precise e concordanti — organizzazione, ruolo del chierico, mansioni, lacune di vigilanza

2

Difesa dell'ente

Vincere la presunzione dimostrando adeguatezza delle misure di selezione e controllo e l'eccentricità imprevedibile della condotta

Riferimenti: Cass. 5414/2021; Cass. 2851/2025; commentari sistematici su art. 2049 c.c.

Alternative imputative: artt. 2043, 1228, 2051 c.c.

Quando non ricorre l'art. 2049 c.c., restano percorribili altre piste normative.



Art. 2043 c.c. — Illecito aquiliano

Quando si applica

Manca la relazione di servizio ma emergono **omissioni proprie dell'ente**.

Fattispecie tipiche

- Mancata adozione di protocolli minimi
- Inadempienze organizzative gravi
- Condotte omissive nella gestione di segnalazioni

Paradigma **colposo**, diverso dall'imputazione oggettiva dell'art. 2049.

Artt. 1228 e 2051 c.c. — Contratto e custodia

Art. 1228 c.c.

Responsabilità contrattuale per ausiliari: nei contesti con retta (scuole (scuole paritarie, campi con iscrizione), l'ente risponde del fatto dei propri dei propri ausiliari. La dottrina individua anche il *contatto sociale qualificato*.

Art. 2051 c.c.

Cose in custodia: responsabilità oggettiva del custode per danni da spazi e strutture (oratori, cortili, campi sportivi, dormitori). Il custode si libera solo provando il caso fortuito. *Cass. 11140/2024; 22764/2024; 11060/2024.*




📖 CAPITOLO 4

"Ente ecclesiastico" ≠ "Chiesa"

Un chiarimento terminologico e sistematico imprescindibile per il corretto inquadramento della responsabilità.

Tre dimensioni della "Chiesa"



In giudizio risponde l'ente secondo le regole comuni. La distinzione evita sia la **generalizzazione** (imputare a "tutta la Chiesa") sia l'**immunità** (negare ogni responsabilità). La linea pattizia italiana (Accordo 1984; l. 222/1985) recepisce questo equilibrio.

CAPITOLO 5

La prova nei processi per abusi ecclesiali

Una premessa "pastorale-giuridica" sulla sensibilità probatoria necessaria.



Il mosaico probatorio

Gli abusi avvengono spesso in contesti protetti (oratori, ritiri, campeggi), con **asimmetrie di ruolo** e ritardi nell'emersione. La prova del nesso ente-fatto non può esaurirsi in documentazione formale.



Testimonianze

Dichiarazioni di vittime, testimoni, operatori



Documenti interni

Registri, e-mail, circolari, policy adottate o omesse



Segnalazioni pregresse

Segnalazioni ignorate, assetti organizzativi carenti

Il diritto vivente sull'art. 2049 c.c. consente un ampio ricorso a **presunzioni gravi, precise e concordanti**, poiché l'imputazione è oggettiva e centrata centrata sull'occasionalità.

Paradigma probatorio per danni da custodia (art. 2051)

Diverso paradigma

La responsabilità è **oggettiva** e si concentra sulla cosa (struttura, pertinenza) e sul rapporto di custodia.

- Il danneggiato prova derivazione del danno dalla cosa e custodia custodia
- Incombe al custode l'onere del caso fortuito

Giurisprudenza recente

Cass. 11140/2024

Cass. 22764/2024


Cass. 11060/2024

SU 2022 sul fortuito

⚙️ CAPITOLO 6

Anticipazioni di sistema

Per evitare la dialettica sterile *tutto o niente*, è utile promuovere strumenti di sistema: assicurazioni, fondi, protocolli, trasparenza.



Quattro strumenti di sistema



Polizze obbligatorie

Massimali adeguati che includano il danno da abuso (escludendo l'autore ma non l'ente), con clausole specifiche



Fondi di garanzia

Diocesani o interdiocesani per integrare i risarcimenti quando il responsabile personale è insolvente



Protocolli uniformi

Selezione, formazione, vigilanza, gestione dei casi, audit periodici con con relazioni annuali pubbliche



Cooperazione

Segnalazioni, preservazione dei dati, rispetto delle indagini, coordinamento coordinamento canonico-civile

Questo pacchetto corrisponde alla cultura della prevenzione promossa da VELM 2023 e definisce lo **standard di diligenza** esigibile da un giudice civile.



PARTE II

CAPITOLO 7

Commento sistematico e casistica casistica ragionata

Dalla teoria al foro: come si struttura il nesso ente-fatto in concreto, con integrazioni
integrazioni giurisprudenziali nell'argomentazione.

IPOTESI A

Oratorio parrocchiale con attività sportiva e catechesi

Se il parroco sovrintende a un oratorio con catechesi, sport, doposcuola, uscite domenicali, l'ente ha organizzato un **ambiente complesso** con accessi ad aree riservate e relazioni asimmetriche.

Qualora si verifichi un abuso sfruttando orari, luoghi e fiducia propri del ruolo, ricorre il **nesso di occasionalità necessaria**: l'illecito è reso possibile dalla posizione in cui l'ente ha collocato il chierico.

In giudizio

La vittima alleggerà organizzazione, ruolo, procedure mancanti.
L'ente potrà vincere la presunzione solo provando **misure adeguate** e imprevedibilità eccentrica.

Cass. 6033/2008; 5414/2021; 2851/2025; 31675/2023



IPOTESI B

Campo estivo diocesano con pernotto

Le regole di condotta — camere, presenza del doppio adulto, divieti di incontri isolati, registro isolati, registro spostamenti — sono parte della **diligenza organizzativa**. Se assenti o disattese, assenti o disattese, la struttura di rischio è palese.

Il ragionamento di Cass. 2851/2025 sulla "normale evoluzione delle mansioni" si applica in modo paradigmatico: dal controllo delle camerate alla gestione delle emergenze notturne, la posizione affidata crea occasioni che, senza contrappesi, possono degenerare.

IPOTESI C

Scuola paritaria gestita dall'ente ecclesiastico

Contratto (retta, iscrizione)

Entra in gioco l'art. 1228 c.c.: responsabilità contrattuale per ausiliari


Preposizione del personale

Si applica anche l'art. 2049 c.c. in relazione al relazione al personale docente/educativo docente/educativo

Contatto sociale qualificato

Rafforza l'affidamento dei genitori ed eleva gli standard di vigilanza: selezione, formazione, protocolli anti-abuso

Danni da struttura: art. 2051 c.c.



Qui non si discute di 2049, ma di **2051 c.c.**: l'ente è custode della cosa (muro, gradini, cancelli, cancelli, attrezzature).

- Il danneggiato prova derivazione e custodia
- L'ente si libera **solo con fortuito**
- Assetto esteso anche a beni ampi (strade/pertinenze)

Cass. 11140/2024; 22764/2024; 11060/2024; SU 2022






SEZIONE 7.2

Quattro criteri-guida per gli Ordinari

Indicazioni operative per gli Ordinari e i loro uffici giuridici, coerenti con il diritto canonico e civile.

Criterio 1: Governance chiara degli incarichi

-  **Preposizione formale**
Lettera d'incarico con definizione delle mansioni e catena di responsabilità reale (non solo cartolare)
-  **Motivazione degli affidamenti sensibili**
Particolare attenzione per incarichi con minori e persone vulnerabili
-  **Screening idoneità**
Verifica di referenze e valutazione dell'adeguatezza del candidato

Coerente con can. 384, 392 CIC; parametri VELM 2019/2023

Criterio 2: Policy effettive (non "carta")



Ambienti trasparenti

Regola del doppio adulto, tracciabilità logistica (uscite, pernotti)



Linee rosse

Divieti su confidenzialità e isolamento con minori



Formazione obbligatoria


Periodica e documentata per tutto il personale



Segnalazioni protette

Canali accessibili e indipendenti, audit periodici

Criterio 3: Prontezza nella gestione dei casi



Criterio 4: Trasparenza e rendicontazione

Relazioni annuali

Formazioni effettuate, segnalazioni ricevute/chiose, audit eseguiti

Policy pubbliche

Pubblicazione di policy aggiornate e accessibili

Strumenti finanziari

Assicurazioni con clausole specifiche e fondi di garanzia interdiocesani

Strumenti di sistema capaci di alzare lo standard e di **ridurre il contenzioso**.

SEZIONE 7.3

Eccezioni difensive tipiche dell'ente

Analisi critica delle difese più frequenti e della loro tenuta alla luce della giurisprudenza consolidata.



"Non c'è subordinazione"

Eccezione

"Non c'è subordinazione tra ente e chierico"

Risposta

Irrilevante: l'art. 2049 richiede preposizione/ausiliarità nell'organizzazione del preponente, non un rapporto di lavoro subordinato. Ribadito da Cass. 5414/2021.

"L'autore ha agito per fini personali"

Eccezione

"Il chierico ha agito per fini esclusivamente personali, estranei al ministero"

Risposta

Non esclude la responsabilità se la condotta è resa possibile dalle incombenze affidate incombenze affidate e rientra nella *non imprevedibile degenerazione del ruolo*.

Cass. 6033/2008; Cass. 2851/2025

"L'ente non sapeva"

L'art. 2049 è **oggettivo**: l'ignoranza non basta ad esonerare se ricorre l'occasionalità. L'ente può liberarsi solo provando fortuito o eccentricità imprevedibile supportata da idoneità organizzativa ex ante.

Cass. 31675/2023; Cass. 2851/2025

Altre eccezioni e la loro tenuta

"Non c'è stato contatto in parrocchia"

Non decisivo: il nesso può sussistere anche fuori sede e a distanza di distanza di tempo, se la relazione è conseguenza tipica delle mansioni mansioni (uscite, accompagnamenti, incontri collegati all'incarico). *Cass. all'incarico). Cass. 2851/2025*

"Non era attività pastorale, ma privata"

Da verificare rigorosamente: se l'incontro è stato reso possibile dalla posizione e dal ruolo generati dall'incarico, la tesi "privata" non regge. Serve rigorosa dimostrazione della estraneità organizzativa. *Cass. 6033/2008 + 2851/2025*



SEZIONE 7.4

"Giustizia che sia anche cura"

Teologia del diritto e diritto della carità: dove la responsabilità civile incontra la missione evangelica.

Due linguaggi, una convergenza

La responsabilità civile degli enti ecclesiastici **non è un antagonista della missione**, ma una forma esigente di fedeltà al Vangelo: riconoscere la verità, riparare il torto, prevenire il male.

1

Diritto canonico

Offre la grammatica della cura (can. 384, 392; VELM 2019/2023)

2

Diritto civile

Fornisce l'apparato di tutela per giustizia effettiva alle vittime

3

Convergenza

Chiesa più credibile, vittime indennizzate, accompagnate e rispettate

Si evitano così due estremi ugualmente ingiusti: la **negazione del male** e la sua **strumentalizzazione**.



 CONCLUSIONI

Conclusioni: tre assi convergenti

Il percorso argomentativo ha cercato di mantenere insieme, in modo rigoroso, i diversi piani che convergono nella questione della responsabilità civile degli enti ecclesiastici.

Primo asse: la tutela delle vittime

Il primo e imprescindibile asse è la **tutela delle vittime**, intesa non come semplice riparazione economica, ma come riconoscimento della dignità ferita, accompagnamento, sostegno terapeutico e pastorale, rimozione degli ostacoli all'emersione.

La responsabilità civile diventa parte di un più ampio **processo riparativo**: consente alla vittima di ottenere giustizia e stimola l'ente a trasformare il male in occasione di riforma. La tutela delle vittime non è un'appendice giuridica ma un **criterio teologico ed ecclesiale**.



Secondo asse: le categorie civilistiche

La corretta applicazione delle categorie civilistiche agli enti ecclesiastici permette di superare semplificazioni e difese improprie.

Art. 2049 - Responsabilità Vicaria Oggettiva

**Prossimità Funzionale.
Occasionalità Necessaria.
Onere: Prova del rapporto
e dell'atto.**



Art. 2043 - Responsabilità Aquiliana

**Omissioni Organizzative.
Colpa.
Onere: Prova colpa,
danno, nesso.**



Art. 1228 - Responsabilità Contrattuale

**Contesti Educativi.
Ausiliari.
Onere: Prova contratto,
inadempimento.**



Art. 2051 - Responsabilità Custodiale

**Locali e Strutture.
Custodia.
Onere: Prova danno dalla cosa;
responsabilità oggettiva.**



L'ente ecclesiastico non è un corpo estraneo al diritto civile, ma un **soggetto giuridico pieno**, chiamato a rispondere secondo criteri garantistici e coerenti con la sua organizzazione concreta.

Terzo asse: la specificità canonica

Gli obblighi degli Ordinari — fondati sui **can. 384 e 392 CIC** e precisati da VELM — non sono semplicemente "moralì": hanno un peso giuridico e organizzativo reale.

VELM ha introdotto procedure obbligatorie, segnalazioni protette, tutela dei denunciati, cooperazione con autorità civili e standard di trasparenza che costituiscono un **parametro di diligenza esigibile** anche anche nell'ordinamento statale.

La specificità canonica

Non giustifica alcuna autosufficienza. Al contrario, fornisce le categorie per comprendere che la responsabilità del Vescovo è **anche organizzativa**, e che una prevenzione efficace è parte integrante del *munus regendi*.

Il doppio rifiuto

La sfida è evitare semplificazioni di segno opposto. La serietà dell'analisi si misura in questo doppio rifiuto.

Nessuna responsabilità automatica

La Chiesa non può essere trattata come un'entità indistinta. Occorre
Occorre sempre verificare rapporto di servizio, occasionalità, ruolo
ruolo concreto e misure adottate.


Nessuna immunità aprioristica

La sola natura sacerdotale del ministero non esonera l'ente. Quando
un'organizzazione crea ruoli, accessi e relazioni, assume anche la
responsabilità dei rischi correlati.

Respingere tanto le letture demonizzanti quanto quelle autoassolutorie.

La prevenzione come criterio di giustizia e credibilità

Il punto decisivo è l'**organizzazione**: prevenire è più importante che "gestire" casi a posteriori.



Queste misure rappresentano la **traduzione operativa della carità pastorale**, come forma istituzionale della cura del più piccolo e del più vulnerabile.




Una diligenza proporzionata alla delicatezza

La delicatezza delle attività ecclesiali — accompagnamento spirituale, formazione dei giovani, dei giovani, cura dei fragili — comporta un livello di **diligenza esigibile più elevato** rispetto ad **elevato** rispetto ad altri contesti.

La legge civile non chiede alla Chiesa meno di quanto chieda a qualunque ente educativo o di cura; **il Vangelo chiede alla Chiesa molto di più**, perché il ministero che essa esercita tocca la coscienza, la fede, la fiducia.

La sintesi proposta è dunque esigente ma equilibrata: una responsabilità che rispetta la rispetta la specificità ecclesiale, senza sottrarre la Chiesa alle giuste attese dell'ordinamento e dell'ordinamento e della società.



Tenere insieme verità, giustizia e carità

La giustizia civile chiede all'ente di assumere le proprie responsabilità verso la **società**; la **società**; la giustizia canonica verso la **Chiesa e verso Dio**; la carità pastorale verso i **più piccoli**.
più piccoli.

Quando questi tre orizzonti convergono, la Chiesa non è meno libera, ma **più credibile**; non meno evangelica, ma **più fedele al Vangelo** che proclama.